



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 387 TFT 10 del 05 aprile 2022

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**Riunione del giorno 5 aprile 2022**

**Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.**

**Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n.09/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Salvatore Priola**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Raimondi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

Sig. Diallo Muhamed Alpha (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

Sig. Jallow Amadou Benteeh (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Real Trabia Bellaville

Stagione sportiva 2021/202 – Campionato Prima Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6758/276 pfi21-22/PM/ps del 9.3.2022:

- Il sig. Sig. Raimondi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti); per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, 43 comma 1 e 6, 61 comma 1 e 5 N.O.I.F. nonché dall'art. 7 comma 1 Statuto Federale, per aver lo stesso, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trabia Bellaville, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg. Diallo Muhamed Alpha e Jallow Amadou Benteeh, per aver consentito o comunque non impedito che gli stessi venissero utilizzati nella gara Real Trabia Bellaville/Ravanusa del 26.9.21 valevole per il campionato di Prima Categoria gir. B privi della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e per aver inoltre sottoscritto la relativa distinta di gara.
- il sig. Diallo Muhamed Alpha (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F., per aver lo stesso preso parte alla gara Real Trabia Bellaville/Ravanusa del 26.9.21 valevole per il campionato di Prima Categoria gir. B privo di regolare tesseramento e della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- il Sig. Jallow Amadou Benteeh (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F., per aver lo stesso preso parte alla gara Real Trabia Bellaville/Ravanusa del 26.9.21 valevole per il campionato di Prima Categoria gir. B privo di regolare tesseramento e della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- la società A.S.D. Real Travia Bellaville ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai sigg. Raimondi Giuseppe, Diallo Muhamed Alpha e Jallow Amadou Benteeh.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale, presente in videocollegamento, ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Raimondi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Trabia Bellaville;

squalifica per tre gare a carico del sig. Diallo Muhamed Alpha (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

squalifica per tre gare a carico del sig. Jallow Amadou Benteeh (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

ammenda di €400,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia Bellaville.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti prodotti a sostegno dell'odierno deferimento, ha accertato che in occasione della gara Real Trabia Bellaville/Ravanusa del 26.9.21 valevole per il campionato di Prima Categoria gir. B sono stati utilizzati dalla società ospitante i calciatori Diallo Muhamed Alpha e Jallow Amadou Benteeh nonostante fossero privi di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

In particolare dai fogli censimento in atti risulta che la data di effettivo tesseramento dei suddetti calciatori alla società A.S.D. Real Trabia Bellaville è quella del 29.9.2021 per il calciatore Diallo Muhamed Alpha e quella del 28.9.2021 per il calciatore Jallow Amadou Benteeh, e pertanto in entrambi i casi successiva al 26.9.2021, data di svolgimento della gara oggetto del presente deferimento. Non risulta inoltre provata la idoneità dei predetti calciatori allo svolgimento dell'attività sportiva alla data del 26.9.2021 mancando in atti la relativa certificazione medica.

In ultimo, dall'esame della distinta della gara in oggetto risulta che la relativa sottoscrizione è intervenuta ad opera del sig. Raimondi Giuseppe.

Tutto ciò premesso, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene fondato il deferimento a carico dei sigg. Raimondi Giuseppe, Diallo Muhamed Alpha e Jallow Amadou Benteeh da cui deriva anche la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Raimondi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Trabia Bellaville;

squalifica per due gare a carico del sig. Diallo Muhamed Alpha (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

squalifica per due gare a carico del sig. Jallow Amadou Benteeh (Calciatore Società A.S.D. Real Trabia Bellaville all'epoca dei fatti);

ammenda di €400,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia Bellaville.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 aprile 2022**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda COSTANTINO

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA